Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 086-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1961, n. 137.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale, con annesso scambio di Note, tra l'Italia e il Paraguay, concluso a Roma l'8 luglio 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo X del medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI
TRABUCCHI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo commerciale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay e relativo scambio di Note (Roma, 8 luglio 1959).

ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

I Governi della REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

animati dal desiderio di rafforzare sempre più i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono i due Paesi,

incoraggiati dalle ottime possibilità che esistono di intensificare gli scambi commerciali italo-paraguaiani e di promuovere progetti che aiutino ambedue gli Stati a sviluppare le loro economie,

hanno convenuto di addivenire alla conclusione del presente Accordo commerciale e, a tal fine, hanno designato i loro rispettivi Plenipotenziari come appresso:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza il prof. Giuseppe Pella, Ministro per gli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

Sua Eccellenza il dott. Raúl Sapena Pastor, Ministro per gli affari esteri

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare ed a portare al più alto livello possibile, in qualsiasi momento, l'intercambio commerciale fra i due Paesi.

2. A tale scopo le Parti contraenti tenderanno alla maggiore diversificazione possibile dei loro scambi, senza pregiudizio per la prosecuzione delle importazioni e delle esportazioni tradizionali dei due Paesi.

3. Qualora per la realizzazione dell'intercambio siano necessarie licenze d'importazione o di esportazione od altre prescrizioni, la relativa concessione verrà effettuata con la massima correntezza possibile, nello spirito che anima il presente Accordo e in conformità delle norme vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Articolo II

1. Le Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione più favorita, sia per l'importazione che per l'esportazione, relativamente a tutto quanto concerne i diritti doganali e le imposte accessorie, il modo di percezione di tali diritti ed imposte, la custodia delle merci nei depositi doganali, il sistema dei controlli e delle analisi, la classificazione delle merci da parte delle dogane, la interpretazione delle tariffe, nonchè tutte le norme, formalità e gravami ai quali possano essere sottoposte le operazioni doganali, senza fare distinzione alcuna in relazione alla via e ai mezzi di trasporto impiegati.

2. Conseguentemente, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati, originari di una delle Parti contraenti non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, all'atto della loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a diritti, imposte o gravami diversi o più elevati, nè a norme o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti i prodotti, di natura similare, di qualsiasi terzo Paese.

3. Nello stesso modo, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati, originari del territorio di una delle Parti contraenti, che fossero esportati verso il territorio dell'altra, non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, a diritti, imposte o gravami diversi o più elevati, nè a norme o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, destinati all'esportazione verso qualsiasi terzo Paese.

4. I vantaggi, favori, privilegi e immunità che una delle Parti contraenti conceda o concedesse, in materia di regime doganale, agli articoli coltivati, prodotti o manifatturati originari del territorio di un qualsiasi terzo Paese o ad esso destinati, si applicheranno immediatamente e senza compenso ai prodotti di natura similare originari del territorio dell'altra Parte contraente o ad esso destinati.

Articolo III

Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti da importare nel territorio dell'altra Parte contraente non saranno

sottoposti a imposte od altri tributi interni, di qualsiasi natura, diversi o più onerosi di quelli ai quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, provenienti da qualsiasi terzo Paese.

Articolo IV

1. Gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati nel territorio di una delle Parti contraenti importati nel territorio dell'altra non saranno sottoposti ad un trattamento meno favorevole degli articoli di natura similare provenienti da qualsiasi terzo Paese, per tutto quanto riguarda le leggi, i regolamenti e le prescrizioni in vigore per la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e il consumo di tali articoli nel mercato interno.

2. Nel caso che la Repubblica del Paraguay concedesse in futuro ad un terzo Paese la protezione, entro il suo territorio, delle denominazioni di origine, tale protezione sarà automaticamente estesa a favore dei prodotti originari della Repubblica Italiana.

Articolo V

Il trattamento della nazione più favorita previsto nel presente Accordo non si applicherà:

1) ai privilegi e vantaggi concessi o che potessero essere accordati in futuro dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica del Paraguay ai Paesi che sono loro rispettivamente limitrofi, nè ai privilegi e vantaggi analoghi che il Paraguay conceda o concedesse alla Repubblica orientale dell'Uruguay e che la Repubblica Italiana conceda o concedesse alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed al Regno Unito di Libia;

2) ai vantaggi preferenziali che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti per facilitare l'intercambio commerciale di frontiera con i rispettivi Paesi limitrofi;

3) ai privilegi e vantaggi che sono o fossero concessi da una delle Parti contraenti in virtù di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di Accordi regionali conclusi o che fossero conclusi nel futuro, o in virtù di Accordi provvisori tendenti alla istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o alla creazione di Accordi regionali;

4) ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse in virtù della sua partecipazione ad una comunità istituita fra vari Paesi per organizzare in comune uno o diversi settori della produzione, del commercio o dei servizi, o che provveda alla loro sicurezza;

5) ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti conceda o concedesse a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti in Amministrazione fiduciaria ad una delle Parti contraenti.

Articolo VI

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo dovrà interpretarsi come impedimento all'adozione o alla attuazione di misure:

1) necessarie per la protezione della moralità pubblica;

2) necessarie per l'applicazione delle leggi e regolamenti che assicurino o regolino la sicurezza pubblica;

3) necessarie per il mantenimento della salute pubblica e per la protezione di animali o vegetali;

4) relative all'importazione od esportazione di oro e di argento;

5) relative alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

6) relative al controllo dell'importazione od esportazione di armi, munizioni o materiali da guerra e, in circostanze eccezionali, di tutti gli altri rifornimenti militari;

7) necessarie, in materia fiscale o di polizia, per estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ai prodotti nazionali similari;

8) riguardanti i monopoli di Stato attualmente esistenti in ciascuno dei due Paesi o che potranno essere istituiti in futuro.

Articolo VII

I pagamenti relativi alle operazioni realizzate nel quadro del presente Accordo saranno regolati dall'Accordo di pagamenti firmato in data odierna dalle Parti contraenti e dalle disposizioni speciali che fossero adottate di comune accordo.

Articolo VIII

Nell'intendimento di incrementare i rapporti economici fra i due Paesi, le Parti contraenti considerano di comune interesse accrescere l'importazione in Paraguay di beni strumentali di provenienza italiana che servano per lo sfruttamento industriale delle materie prime paraguaiane, per la produzione di energia ed il miglioramento del sistema di trasporti. A tal fine le Parti contraenti si serviranno dei mezzi amministrativi di cui dispongono per facilitare le forniture di tali beni strumentali con pagamento dilazionato.

Articolo IX

1. Qualora durante la validità del presente Accordo le norme in vigore relative alle importazioni ed alle esportazioni nel territorio di una delle Parti contraenti subissero sostanziali modificazioni, ciascuna delle Parti contraenti potrà chiedere l'immediato inizio di negoziati per adattare la nuova situazione agli impegni esistenti.

2. Nel caso che una delle Parti contraenti adottasse una qualsiasi misura che, pur senza trovarsi in opposizione con i termini del presente Accordo, potesse essere considerata dall'altra Parte contraente come tendente ad annullare o a diminuire i suoi effetti, la Parte contraente che avesse adottato tale misura prenderà in considerazione le obiezioni che l'altra Parte contraente potesse formulare e le offrirà la possibilità di realizzare uno scambio di idee per giungere, nei limiti del possibile, ad una soluzione che soddisfi gli interessi comuni.

Articolo X

Il presente Accordo sostituirà le clausole commerciali dell'Accordo commerciale e di pagamenti concluso ad Assunzione il 24 aprile 1952 ed entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio delle ratifiche.

Articolo XI

1. Il presente Accordo avrà la durata di un anno a partire dal giorno della sua entrata in vigore e sarà prorogato per tacita riconduzione per periodi di un anno fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci con preavviso di tre mesi.

2. La denuncia e la rescissione del presente Accordo non pregiudicheranno la validità delle licenze d'importazione e d'esportazione concesse, nè la normale definizione delle forniture di beni strumentali nei termini necessari per la loro fabbricazione, consegna e pagamento.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo, in due esemplari egualmente autentici, nelle lingue italiana e spagnola, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma l'otto luglio millenovecentocinquantanove.

Per la Repubblica del Paraguay
RAÚL SAPENA PASTOR

Per la Repubblica Italiana
PELLA

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA DE ITALIA

Los Gobiernos de la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y de la REPÚBLICA DE ITALIA,

movidos por el deseo de fortalecer aún más los tradicionales lazos de amistad que unen a los dos países, y

alentados por las óptimas posibilidades que existen para intensificar el intercambio comercial paraguayo-italiano y para promover proyectos que ayuden a ambos Estados a estimular positivamente el desarrollo integral de sus respectivas economías,

resolvieron concluir el presente Convenio Comercial y, a este objeto, han designado sus Plenipotenciarios, a saber:

EL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

General de Ejército Don Alfredo STROESSNER

a Su Excelencia el Doctor Don Raúl Sapena Pastor, Ministro de Relaciones Exteriores; y

EL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ITALIA

a Su Excelencia el Profesor Giuseppe Pella, Ministro de Negocios Extranjeros

quienes, después de haber canjeado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo I

1. Las Partes contratantes se empeñarán en todo momento a asegurar y elevar, al más alto nivel, el intercambio comercial entre ambos Países.

2. Al efecto, las Partes contratantes tenderán a la mayor diversificación de sus operaciones de intercambio, sin perjuicio de facilitar la prosecución de las importaciones y exportaciones tradicionales de ambos Países.

3. Siempre que para la realización de las operaciones del intercambio fuesen necesarias licencias de importación ó exportación u otros requisitos previos, los mismos serán otorgados en forma expeditiva, dentro del espíritu que anima a este Convenio y conforme con las reglamentaciones vigentes en cada País.

Artículo II

1. Las Partes contratantes convienen en concederse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida, tanto pará la importación como para la exportación, en todo lo referente a derechos de aduana e impuestos accesorios, al modo de percepción de los derechos e impuestos, a la custodia de mercaderías en los depósitos aduaneros, al sistema de control y análisis, a la clasificación de las mercaderías en las aduanas, a la interpretación de las tarifas, como asimismo a los reglamentos, formalidades y gravámenes a los cuales puedan ser sometidas las operaciones aduaneras sin que sea hecha distinción alguna en relación a la via y al medio de transporte empleado.

2. En consecuencia, los artículos cultivados, producidos o manufacturados, originarios de una de las Partes contratantes, no quedarán sometidos, en materia de regimen aduanero, al ser importados al territorio de la otra Parte contratante, a derechos, impuestos ó gravámenes, diferentes, ó más elevados, ni a reglamentos ó formalidades distintos ó más onerosos, que aquellos a los cuales quedan ó quedaren sometidos los productos, de naturaleza similar, de cualquier tercer País.

3. Asimismo, los artículos cultivados, producidos o manufacturados, originarios del territorio de cualquiera de las Partes contratantes, que fueren exportados con destino al territorio de la otra Parte contratante, no quedarán sometidos, en materia de régimen aduanero, a derechos, impuestos ó gravámenes diferentes ó más elevados ni a reglamentos ó formalidades distintos ó más onerosos, que aquellos a los cuales quedan ó quedaren sometidos los artículos, de naturaleza similar, destinados al territorio de cualquier tercer País.

4. Las ventajas, favores, privilegios ó inmunidades que una de las Partes contratantes concede o concediere en materia de régimen aduanero a los artículos cultivados, producidos ó manufacturados originarios del territorio de cualquier tercer País ó destinados al mismo, se aplicarán inmediatamente y sin compensación a los productos, de naturaleza similar, originarios del territorio de la otra Parte contratante ó destinados al mismo.

Artículo III

Los artículos cultivados, producidos o manufacturados en el territorio de una de las Partes contratantes, luego de ser importados al territorio de la otra Parte contratante, no serán sometidos a impuestos u otras tributaciones internas, de cualquier clase, distintos ó más onerosos que aquellos a los cuales quedan ó quedaren sometidos los artículos, de naturaleza similar, provenientes de cualquier tercer país.

Artículo IV

1. Los artículos cultivados, producidos o manufacturados en el territorio de una de las Partes contratantes importados al territorio de la otra Parte contratante, no serán sometidos a un tratamiento menos favorable, que los artículos, de naturaleza similar, provenientes de cualquier tercer país, en todo lo que se refiere a las leyes, reglamentos y requisitos que rijan para la venta, la puesta en venta, la compra, el transporte, la distribución y el consumo de dichos artículos en el mercado interno.

2. En caso de que la República del Paraguay llegase a conceder en el futuro a un tercer país la protección, dentro de su territorio, de denominaciones de origen, la misma se extenderá automáticamente a favor de los productos originarios de la República de Italia.

Artículo V

El tratamiento de la nación más favorecida, previsto en el presente Convenio, no se aplicará:

1) a los privilegios y ventajas otorgados, ó que pudieren ser otorgados posteriormente por la República del Paraguay y por la República de Italia a los países que le son respectivamente limítrofes así como a los privilegios y ventajas del mismo orden, que el Paraguay otorga ó pudiese otorgar a la República Oriental del Uruguay y que la República de Italia otorga ó pudiese otorgar a la República de San Marino, al Estado de la Ciudad del Vaticano y al Reino Unido de Libia;

2) a las ventajas preferenciales que son ó fuesen concedidas por cualquiera de las Partes contratantes para facilitar el intercambio comercial fronterizo con sus países limítrofes;

3) a los privilegios y ventajas que son ó fuesen concedidos por cualquiera de las Partes contratantes en virtud de uniones aduaneras ó de zonas de libre intercambio, ó de acuerdos regionales concluídos y que se concluyeran en el futuro, ó en virtud de acuerdos provisorios tendientes a la constitución de uniones aduaneras ó de zonas de libre intercambio ó la creación de acuerdos regionales;

4) a los privilegios y ventajas que una de las Partes contratantes conceda ó concediere en razón de su participación, en una comunidad instituída entre varios países para organizar en común uno ó varios sectores de la producción, del comercio ó de los servicios ó que provea a su seguridad;

5) a los privilegios y ventajas que una de las Partes contratantes conceda ó concediere a aquellos territorios que han sido o podrán ser conferidos en Administración Fiduciaria a una de las Partes contratantes.

Artículo VI

Ninguna de las disposiciones de este Convenio deberá interpretarse en el sentido de que impida la adopción o cumplimiento de medidas:

1) necesarias para la protección de la moralidad pública;

2) necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos que aseguren o regulen la seguridad pública;

3) necesarias para la protección de la salud pública, animal o vegetal;

4) relativas a la importación ó exportación de oro y plata;

5) relativas a la defensa del patrimonio nacional artístico, histórico ó arquelógico;

6) relativas al control de la importación ó exportación de armas, municiones ó materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás suministros militares;

7) necesarias, en materia fiscal o de policia, tendientes a extender a los productos extranjeros el régimen impuesto en el teritorio de cada una de las Partes contratantes a los productos nacionales similares;

8) otorgadas a los Monopolios de Estado existentes en ambos países ó que se constituyan en el futuro.

Artículo VII

Los pagos demandados por las operaciones realizadas al amparo del presente Convenio serán regulados por el Acuerdo de pagos firmado en esta fecha por ambas Partes contratantes y por las disposiciones especiales que se llegaren a arbitrar de común acuerdo.

Artículo VIII

Con el propósito de incrementar las relaciones económicas entre ambos países, las Partes contratantes consideran de interês mútuo fomentar la importación al Paraguay de aquellos bienes de inversión, de procedencia italiana, que servirán a la industrialización de materia prima paraguaya, a la producción de energia y al perfeccionamiento de su sistema de transporte. Con este propósito, las Partes contratantes utilizarán los medios administrativos de que disponen con el objeto de facilitar la entrega de tales bienes de inversión, a plazos de pago convenientes.

Artículo IX

1. Siempre que durante la vigencia de este Convenio las reglamentaciones en vigor con respecto a las importaciones y exportaciones en el territorio de cualquiera de las Partes contratantes sufriesen una modificación esencial, cualquiera de las Partes contratantes podrá requerir que se inicien de inmediato negociaciones para ajustar las nuevas condiciones a los compromisos existentes.

2. En el caso de que una de las Partes contratantes adoptara una medida qualquiera que, aún sin encontrarse en oposición con los términos del presente Convenio, pudiese ser considerada por la otra Parte contratante como tendiente a anular o disminuir su alcance, la Parte contratante que hubiera adoptado tal medida tomará en consideración las objeciones que la otra Parte contratante pudiere formular y le dará todas las facilidades para realizar un intercambio de ideas para llegar, en lo posible, a una solución que satisfaga los intereses comunes.

Artículo X

El presente Convenio substituirá las cláusulas comerciales del Acuerdo comercial y de pagos firmado en Asunción el 24 de Abril de 1952 y entrará en vigor a partir de la fecha del cambio de ratificaciones.

Artículo XI

1. El presente Convenio tendrá una duración de un año, a contar desde el día de su entrada en vigor. Será prorrogado, por vía de tácita reconducción, por períodos de un año, hasta que una de las Partes contratantes, mediante notificación previa de tres meses, manifieste su propósito de ponerle término.

2. La denuncia y rescisión del presente Convenio no afectarán la validez de las licencias de importación y exportación concedidas, ni el finiquitamiento normal de las operaciones de suministro de bienes de capitales, en los términos necesarios para su fabricación, entrega y pago.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firmaron y sellaron este Convenio, en dos ejemplaers igualmente auténticos, en idiomas español e italiano, en la ciudad de Roma a los días de Julio de mil novecientos cincuenta y nueve.

Por la República de Italia
PELLA

Por la República del Paraguay
RAÚL SAPENA PASTOR

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 8 de Julio 1959

Señor Ministro,

Con referencia al Convenio comercial suscrito entre nuestros Gobiernos en esta fecha y en el entendimiento de que los privilegios y liberalidades de la nación más favorecida previstos en sus Artículos II, III, IV y V, no entrarán en vigencia hasta tanto llegüen a su término las gestiones iniciadas por mi Gobierno para la modificación del Tratado comercial paraguayo-americano vigente, tengo a bien en requerir de Vuestra Excelencia la conformidad de vuestro Gobierno acerca de esta suspensión temporaria.

Quedará, además, entendido que esta suspensión temporaria terminará automáticamente cuando mi Gobierno convenga con el Gobierno de los Estados Unidos de América el aludido Convenio comercial.

Esta nota y la contestación que Vuestra Excelencia se digne hacerme llegar, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos sobre la materia.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideracion.

RAÚL SAPENA PASTOR

A Su Excelencia el profesor Giuseppe PELLA
Ministro de Negocios Extranjeros - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 8 luglio 1959

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta a Vostra Eccellenza della nota in data odierna del seguente tenore:

« Con referencia al Convenio comercial suscrito entre nuestros Gobiernos en esta fecha y en el entendimiento de que los privilegios y liberalidades de la nación más favorecida previstos en sus Artículos II, III, IV y V, no entrarán en vigencia hasta tanto lleguen a su término las gestiones iniciadas por mi Gobierno para la modificación del Tratado comercial paraguayo-americano vigente, tengo a bien en requerir de Vuestra Excelencia la conformidad de vuestro Gobierno acerca de esta suspensión temporaria.

Quedará, además, entendido que esta suspensión temporaria terminará automáticamente quando mi Gobierno convenga con el Gobierno de los Estados Unidos de América el aludido Convenio comercial.

Esta nota y la contestación que Vuestra Excelencia se digne hacerme llegar, constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos sobre la materia.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Prego Vostra Eccellenza di voler gradire i sensi della mia più alta considerazione.

PELLA

A Sua Eccellenza il dottor Raúl SAPENA PASTOR
Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica del Paraguay - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 138.

Erezione in ente morale dell'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Istituto San Vincenzo de' Paoli », con sede in frazione Pian di Mommio del comune di Massarosa (Lucca).

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Istituto San Vincenzo de' Paoli », con sede in frazione Pian di Mommio del comune di Massarosa (Lucca), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 140.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Istituto delle Poverette della Casa di Nazareth », con sede in Ponton del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Istituto delle Poverette della Casa di Nazareth », con sede in frazione Ponton del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 141.

Autorizzazione alla Cassa marittima meridionale per la assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ad acquistare un immobile, sito in Palermo.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare viene autorizzata ad acquistare, allo stato rustico ed al prezzo di L. 18.000.000 (diciottomilioni), l'intero primo piano — di complessivi vani quarantasei — di un edificio in costruzione — di proprietà del dott. Simone Di Fazio — sito in Palermo, nella via Onorato n. 5, e nella via Fonderia Oretea, meglio descritto nell'atto di vendita stipulato in Palermo il giorno 26 gennaio 1959 — repertorio n. 23193 — dall'avv. Di Vita Gaspare Roberto, notaio in Carini ed iscritto nel ruolo del Collegio notarile di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 142.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Milano.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 4.367.000 (quattromilionitrecentosessantasettemila) un appezzamento di terreno di mq. 801,06 per la parte fabbricabile e mq. 236,34 per la parte cadente in sedi stradali — di proprietà della signora Gadola Carolina detta Carla in Usuelli — sito in Milano, in angolo tra la via Duccio da Boninsegna e la via privata Solenghi, meglio descritto nell'atto di compravendita, stipulato in Milano il giorno 12 luglio 1949 — repertorio n. 53298 — dal dott. Attilio Raimondi, notaio in Milano ed iscritto nel Collegio notarile distrettuale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 143.

Mutamento del fine statutario e cambiamento di denominazione dell'Ospedale della Somaglia, con sede in Somaglia (Milano).

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il mutamento del fine statutario dell'Ospedale della Somaglia, con sede in Somaglia (Milano), che assume la denominazione di « Opera Pia Vigoni della Somaglia con Padiglione Giovanni Tedesi Checchi » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1961

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia - Case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la nota in data 30 agosto 1960, con la quale, la Lega nazionale delle cooperative e mutue propone la nomina del sig. Sergio Marchini a membro effettivo del Comitato di attuazione predetto in rappresentanza delle Organizzazioni cooperative ed in sostituzione dell'on.le Ivano Curti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Sergio Marchini è nominato membro effettivo del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative ed in sostituzione dell'on.le Ivano Curti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(1853)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 506, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, e 9 aprile 1960, n. 510, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1956, con il quale l'ing. Ernesto Sospisio è stato nominato presidente dell'Ente, per il quadriennio 14 novembre 1956-13 novembre 1960;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'ing. Ernesto Sospisio è confermato, per il quadriennio 1960-1964, presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1960.

Conferma della Commissione per la franchigia doganale ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1957, col quale è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1958, col quale l'anzidetta Commissione è stata confermata per l'esercizio 1958-59, con sostituzione di un membro;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1959, con cui la menzionata Commissione è stata confermata per l'esercizio 1959-60;

Ritenuta la necessità che la Commissione in questione sia confermata anche per l'esercizio in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la Commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, è confermata per l'esercizio in corso nella composizione, stabilita con i decreti interministeriali 30 settembre 1957 e 20 ottobre 1958, nelle premesse citati.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul Cap. 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 379

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1960.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1961-62.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1961-62.

Roma, addì 30 dicembre 1960

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

CAPITOLI – N. dell'esercizio 1960-61	1961-62	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1961-62 (Col. 4 + 5)
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) . .	34.000.000	+ (a) 7.000.000	41.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	47.000.000	+ (a) 4.000.000	51.000.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	2.600.000	— (b) 700.000	1.900.000
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			83.602.000	+ 10.300.000	93.902.000
		SPESA			
1	1	Indennità di trasferta e di missione	6.000.000	—	6.000.000
2	2	Interventi diretti alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (1)	47.000.000	+ (c) 4.000.000	51.000.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale . .	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio .	5.000.000	—	5.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	6.500.000	—	6.500.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	4.000.000	—	4.000.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; artt. 148 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	1.350.000	—	1.350.000
8	8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	1.200.000	—	1.200.000
9	9	Spese casuali	200.000	—	200.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	12.352.000	+ (d) 6.300.000	18.652.000
			83.602.000	+ 10.300.000	93.902.000

(1) Modificata la denominazione per una maggiore aderenza alla natura degli interventi assistenziali.
(a) Aumento proposto in relazione a previsto maggior gettito.
(b) Diminuzione proposta in relazione a previsto minor gettito.
(c) Aumento dipendente da previsto maggior fabbisogno.
(d) Aumento dipendente da previsto maggior avanzo di gestione.

Roma, addì 30 dicembre 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1961.

Revoca del vincolo sulla zona del comune di Sant'Anna d'Alfaedo, di cui al decreto ministeriale in data 23 maggio 1957.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'11 giugno 1957, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge, la zona della Valpolicella, sita nell'ambito dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo e San Pietro Incariano;

Visto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Sant'Anna d'Alfaedo, contro l'anzicennato provvedimento di vincolo;

Sentiti il Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Capo dello Stato in data 27 aprile 1960, con il quale è stato accolto il ricorso suddetto;

Decreta:

Fermo restando il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, imposto con decreto ministeriale in data 23 maggio 1957, sulla zona compresa nel territorio dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, Santo Ambrogio di Valpolicella e San Pietro Incariano, è revocato il vincolo imposto sul territorio del comune di Sant'Anna d'Alfaedo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Sant'Anna d'Alfaedo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Palaia (Pisa).

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 ottobre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona, più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Palaia (Pisa);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Palaia;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal sig. Gino Nicolai Gamba Castelli e dal dott. Desiderio Sommariva;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità e non impedirà le normali operazioni di potatura delle alberature esistenti nella zona, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto, sia di costruzioni che si intendano erigere nella zona stessa che di qualsiasi altro lavoro che possa modificare l'aspetto esteriore della località;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Palaia (Pisa), confinante con il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino, da questo punto, lungo la Carrareccia che passa per Mucchieto di Sopra, raggiunge la via Palaia, villa Saletta, da qui lungo la medesima, prosegue fino alla Figuretta e da questa fino a casa Cannetacci, segue poi il botro del Rigone fino a Baccanella e quindi la via provinciale fino al botro della Tosola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Palaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale dell'adunanza del giorno 8 ottobre 1958

Il giorno 8 ottobre 1958, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

Viene quindi preso in esame il terzo argomento posto all'ordine del giorno:

Proposta di vincolo di una zona in comune di Palaia.

E' presente il signor Leonello Morelli, sindaco di Palaia, il quale si dichiara favorevole al vincolo di una zona boschiva particolarmente importante.

Palaia sorge in uno dei luoghi più attraenti del Valdarno ed è contornata da una ridente campagna; la zona che viene presa in esame presenta, nonostante i molti danni subiti, notevoli caratteristiche di bellezza naturale, sopratutto per le magnifiche piante di alto fusto, cerri e querce, che ancora vi sorgono; il vincolo che verrà imposto servirà a tutelare la zona stessa salvandola da pericolo che vengano alterati o completamente distrutti quei particolari che la rendono tale da essere inclusa nell'elenco delle zone da tutelare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto essa costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale.

L'avvocato Castello Quaratesi si astiene dal voto, mentre tutti gli altri danno voto favorevole al vincolo.

La Commissione pertanto;

Delibera

di vincolare, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona in comune di Palaia delimitata dai seguenti confini, segnati in rosso nell'allegata carta topografica, in scala di 1:25000:

a nord-ovest e a nord il confine del vincolo segue il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino; da questo punto, lungo la Carrareccia che passa per Mucchieto di Sopra, raggiunge la via Palaia-villa Saletta; da qui lungo la medesima, prosegue fino alla Figuretta e da questa fino a casa Cannetacci; segue poi il botro del Rigone fino a Baccanella e quindi la via provinciale fino al botro della Tosola (punto di partenza).

Il presidente: E. TONGIORGI

Il segretario: MAURO TOSI VERA

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Ventimiglia (Imperia).

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1537, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Ventimigia (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ventimiglia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua vegetazione di pini che inquadra la Mortola ed in particolare la villa Hanbury, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona a monte della via Aurelia sita nel territorio del comune di Ventimiglia (Imperia), così confinante: a sud con la via Aurelia (compresa); ad est, nord e ovest con il ponte San Luigi, congiungente in linea retta la spalla del ponte suddetto con la quota 200 della costa della Colla (strada mulattiera da Grimaldi alla Colla), isometrica ml. 200 sul-livello del mare fino alla valle Cresci a monte di Latte, valle « Cresci », mulattiera Lercaro, strada carrozzabile nella valle di Latte, valle del Castel d'Appio, fino al ponte della strada per Calandri, allineamento rettilineo dal ponte suddetto al tornante a quota ml. 318 della carrozzabile per San Lorenzo, strada da Ventimiglia per San Lorenzo con una fascia a valle della stessa profonda ml. 50 fino alle caserme « Gallardi », allineamento perpendicolare alla strada a monte del fiume Roia, strada suddetta fino all'incrocio con la via Aurelia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Ventimiglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 25

Il giorno 24 novembre 1959 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente;

Ordine del giorno:

1) Comune di VENTIMIGLIA - Vincolo panoramico a monte della via Aurelia tra la città alta ed il confine.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte tutti gli intervenuti, la proposta di vincolo messa ai voti, viene approvata con l'astensione del rappresentante del comune di Ventimiglia e colla seguente motivazione:

« Complesso caratteristico di litorale, ricco di vegetazione arborea, attraversato da strade di alto interesse panoramico, visibile dalla via Aurelia e dal mare ».

L'estensione della zona, tenendo conto delle modifiche proposte dal rappresentante del comune di Ventimiglia, viene delimitata come segue:

a sud: via Aurelia;

a est, nord e ovest: ponte San Luigi, congiungente in linea retta la spalla del ponte suddetto con la quota 200 della costa della Colla (strada mulattiera da Grimaldi alla Colla),

isometrica ml. 200 sul livello del mare sino alla valle Cresci a monte di Latte, valle « Cresci », mulattiera Lercaro, strada carrozzabile nella valle di Latte, valle del Castel d'Appio, sino al ponte della strada per Calandri, allineamento rettilineo dal ponte suddetto al tornante a quota ml. 318 della carrozzabile per San Lorenzo, strada da Ventimiglia per San Lorenzo con una fascia a valle della stessa profonda ml. 50 sino alle caserme « Gallardi », allineamento perpendicolare alla strada a monte del fiume Roia, strada suddetta sino all'incrocio con la via Aurelia.

(*Omissis*).

Il presidente: V. AGNESI

Il segretario: A. ASTUTI

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Classificazione a comunali delle strade di bonifica « Carlina-Visignano » e « Tre Croci-La Lastra », in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1959, n. 35, con la quale il comune di Firenzuola (Firenze) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali di due strade di bonifica;

Visto il voto n. 102 del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 gennaio 1961, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle due strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall' art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Firenzuola le sottoindicate strade di bonifica:

a) « Carlina-Visignano » collegante le frazioni di Castelvecchio e Visignano con il capoluogo e congiungente tra loro le due frazioni sopracitate;

b) « Tre Croci-La Lastra » collegante la frazione « La Casetta di Tiara » con il capoluogo del comune di Firenzuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 13 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 1 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

Tariffa 4/1, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso,

Tariffa 5/1, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 11/4, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 13 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo con invalidità presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e delle relative condizioni particolari per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità, dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 13 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione della tariffa e delle relative condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, abbinate al risparmio bancario, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - F.A.T.A. », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori F.A.T.A. », con sede in Roma, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 13 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Pisa per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Pisa per l'anno 1961 è così composta:

Membri effettivi:

1) dott. Polini Antonio; 2) prof. Luchi Mario; 3) dott. Rossi Elio; 4) cav. Begliomini Erasmo; 5) avvocato Manetti Cesare.

Membri supplenti:

1) Borsò Giacinto; 2) Lupetti Orilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXXIX Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano, dal 12 al 27 aprile 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1960, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1961, prot. n. 128, con la quale l'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna ha designato, come proprio rappresentante, il cav. Domenico Landi, in sostituzione dell'avv. Ugo Muzzi;

Decreta:

Il cav. Domenico Landi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna, in sostituzione dell'avv. Ugo Muzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1° novembre 1960, n. 1615, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto, 28 aprile 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera n. 29212 in data 22 dicembre 1960, con la quale il Banco di Sicilia ha designato il dottor Rosario Poma a membro supplente del predetto Collegio, in sostituzione del dott. Francesco Stagnillo dimissionario;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il dott. Rosario Poma è nominato membro supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Francesco Stagnillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone - mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino, dal 15 al 25 aprile 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 912 del 22 marzo 1961. Tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 912 del 22 marzo 1961, ha comunicato la seguente decisione adottata il 14 stesso mese.

TARIFFE TELEFONICHE

A parziale modifica del provvedimento n. 827 del 7 agosto 1959, e con decorrenza dal 1° aprile 1961, si stabilisce quanto segue.

TARIFFE SETTORIALI E INTERURBANE

Il paragrafo b) del punto 2) del capitolo « Tariffe settoriali e interurbane » del predetto provvedimento è sostituito come appresso:

b) *comunicazioni interdistrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza:*

fino a 50 Km.	L. 132
da oltre 50 Km. a 100 Km.	» 204
da oltre 100 Km. a 200 Km.	» 276
da oltre 200 Km. a 400 Km.	» 348
da oltre 400 Km. a 600 Km.	» 390
da oltre 600 Km.	» 420

(1859)

Provvedimento n. 913 del 22 marzo 1961. Tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 913 del 22 marzo 1961 ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE TELEFONICHE

Facendo seguito al provvedimento n. 912 ed a parziale modifica del provvedimento n. 827 del 7 agosto 1959, si stabilisce quanto segue, con decorrenza dal 1° aprile 1961.

TARIFFE SETTORIALI E INTERURBANE

Il punto 5 del capitolo « Tariffe settorali e interurbane » del predetto provvedimento n. 827 è sostituito come appresso:

Le riduzioni di tariffa per le ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7) e per i giorni festivi di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938 e al regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, sono stabilite nella misura unica del 50 % e si applicano alle sole comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice.

(1860)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 4 *novembre* 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1961
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 105

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare per attività partigiana, sono rettificati come di seguito:

Decreto presidenziale 19 aprile 1956 (registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 319):

Sannino Antonio di Giovanni; il cognome viene rettificato in Sanino.

Decreto presidenziale 31 ottobre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 129):

Conti Riccardo di Alfredo; il nome viene rettificato in Ricciardo.

Decreto presidenziale 30 maggio 1956 (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 204):

Menighetti Giampaolo di Mario; il cognome viene rettificato in Menichetti.

Decreto presidenziale 16 marzo 1956 (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 279):

Cenciusi Luigi di Antonio, il cognome viene rettificato in Cianciusi.

(1770)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 13, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 27 marzo 1956 dalla professoressa Luigia Maria Polato Gabelli avverso i seguenti provvedimenti emersi dalla Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Padova:

decisione del 3 ottobre 1955, n. 21896, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta insegnante avverso il mancato conferimento a titolo di completamento d'orario dell'incarico di economia domestica nella scuola media di Mestrino;

decisione dell'8 ottobre 1955, n. 22394, con la quale è stato respinto il ricorso prodotto dall'insegnante stessa per il conferimento d'incarico di ore 10 per la scuola media « Mameli » di Padova ad altra insegnante collocata in numero successivo in ordine di graduatoria;

decisione del 21 novembre 1955, n. 25015, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso prodotto dalla insegnante stessa avverso il conferimento d'incarico di economia domestica alla prof.ssa Cicia Vincenza, incaricata pure di ore 24 d'insegnamento tecnico-pratico nell'Istituto tecnico femminile di Padova, nonchè avverso il conferimento di n. 3 incarichi per ore 22 settimanali alla prof.ssa Snichelotto Zaccaria Anna.

(1819)

Con decreto presidenziale 4 novembre 1960, registrato alla *Corte dei conti il 27 gennaio 1961, registro n.* 5 Pubblica istruzione, foglio n. 384, il ricorso straordinario della prof.ssa Dalmaso Eleonora, nata Vivaldi, prodotto il 15 aprile 1957, contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso la mancata inclusione nella graduatoria ai fini del collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti di economia domestica delle scuole di avviamento, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

(1820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26620/7547, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Alessandro, nato a Scerni il 17 ottobre 1907 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico di Atessa e Scerni, estese mq. 115 riportate in catasto alle particelle numeri 358 parte e 278/*h* del foglio di mappa n. 22 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 905 e 906.

(1782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26626/7541, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Luigi, nato in Atessa il 20 dicembre 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 5390 riportate in catasto alle particelle numeri 111/*b n*, 111/*b o*, 142 parte, 144 parte e 111/*b b* del foglio di mappa n. 21 ed alla particella n. 8 parte, del foglio di mappa n. 33 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 578, 579/*a*, 580/*a*, 597 e 598.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26634/7533, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carafa Anna, nata in Atessa il 26 marzo 1910, Carafa Giovanna, nata in Atessa l'8 gennaio 1914, Carafa Antonio, nato in Atessa il 22 agosto 1921, Carafa Maria, nata in Atessa il 7 settembre 1926, Carafa Francesco, nato in Atessa il 22 maggio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 835 riportate in catasto alle particelle numeri 35 parte e 38 parte, del foglio di mappa n. 30 ed alle particelle numeri 157/*a s* e 157/*a u* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 272, 273, 276 e 277.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26641/7526, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Anna, nata in Atessa il 25 ottobre 1921; Tano Gilda, nata in Atessa il 7 maggio 1924; Tano Assunta, nata in Atessa il 9 novembre 1927 e Tano Amalia, nata in Atessa il 3 maggio 1933 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 400 riportate in catasto alle particelle numeri 169 parte e 163/*v* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 487 e 488.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1960, numero 26637/7530, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giannico Angela, nata in Atessa il 25 agosto 1914, Caniglia Michele-Arcangelo, nato in Casoli il 6 agosto 1911, Stefano Concetta, nata in Atessa il 30 marzo 1915, Iannone Lucio, nato in Atessa il 13 febbraio 1931, Iannone Vincenzo, nato in Atessa il 14 gennaio 1935, Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 24 marzo 1915, Rucci Vincenzo, nato in Atessa il 12 febbraio 1911, Iacobitti Nicola, nato in Atessa l'8 marzo 1934, Stefano Erminia, natà in Atessa l'11 marzo 1911 e Iannone Nicola, nato in Atessa il 5 dicembre 1942 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 480 riportate in catasto alla particella n. 1 parte, del foglio di mappa n. 32 ed alla particella n. 180/*a m* del foglio di mappa n. 17 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 400 e 401.

(1781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 24 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,10	620,90	620,55	621,30	620,75	621,47	621 —	621,70	621,70	621 —
$ Can.	628,60	626,20	626 —	626,625	626,25	627,97	626 —	628,30	628,20	626 —
Fr. Sv.	143,92	143,75	143,68	143,76	143,80	143,86	143,74	144 —	143,88	143,70
Kr. D.	90,11	89,90	89,90	89,94	90,10	90,02	89,90	90,10	90,05	89,95
Kr. N.	87,09	86,92	86,90	86,97	87 —	87,04	86,90	87,10	87,07	87 —
Kr. Sv.	120,51	120,30	120,20	120,34	120,30	120,38	120,25	120,50	120,42	120,20
Fol.	173,20	172,89	172,85	172,90	172,75	173,10	172,77	173,10	173,07	172,90
Fr. B.	12,47	12,465	12,46	12,4525	12,445	12,46	12,4560	12,50	12,47	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	127 —	127 —	126,68	126,77	126,75	126,89	126,75	127 —	126,86	126,60
Lst.	1741,10	1737,75	1736 —	1737,70	1736,75	1739,60	1737,50	1740,10	1739,95	1737 —
Dm. occ.	156,75	156,50	156,40	156,49	156,40	156,72	156,40	156,70	156,61	156,45
Scell. Austr.	23,89	23,87	23,83	23,84625	23,85	23,87	23,835	23,90	23,86	23,84
Escudo Port.	21,80	21,78	21,70	21,745	21,70	21,79	21,73	21,80	21,79	21,75

Media dei titoli del 24 marzo 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	81,20
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	626,312
1 Franco svizzero	143,75
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,295
1 Fiorino olandese	172,835
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,76
1 Lira sterlina	1737,60
1 Marco germanico	156,445
1 Scellino austriaco	23,841
1 Escudo Port.	21,737

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1960 al 28 febbraio 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.181.898		1.824.389	
effettive — residui	276.299		552.281	
Totale		2.458.197		2.376.670
per movimento di capitali — competenza	40.147		117.644	
per movimento di capitali — residui	12.815		15.427	
Totale		52.962		133.071
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.696.875		2.457.260	
Conti correnti	7.711.820		7.720.877	
Incassi da regolare	1.324.320		1.271.303	
Altre gestioni	3.456.251		3.167.234	
Totale		15.189.266		14.616.674
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.045		1.034	
Pagamenti da regolare	141.789		185.880	
Altri crediti	6.449.760		6.983.118	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	600		525	
Totale		6.593.194		7.170.557
Totale generale incassi e pagamenti		24.300.491		24.296.972
Fondo di cassa al 28 febbraio 1961		—		3.519
Totale a pareggio		24.300.491		24.300.491

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.519	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	271		
Pagamenti da regolare	198.552		
Altri crediti	1.266.160		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	54		
Totale crediti		1.465.037	
In complesso			1.468.556
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.713.350		
Conti correnti	534.409		
Incassi da regolare	109.576		
Altre gestioni	484.736		
Totale debiti			4.842.071
Situazione del Tesoro (passività)			3.373.515
Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1961 L. 85.795 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1864)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1961
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	10.721.160.461 —
Portafoglio su piazze italiane	»	427.127.154.309 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	123.683.237 —
Anticipazioni	»	121.081.881.406 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.993.622.080 —
Ufficio Italiano dei Cambi - conto corrente	»	1.181.993.479.646 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	73.570.877.458 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	128.516.197.004 —
Partite varie	»	2.437.588.592 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64.151.106.022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	10.000.000.000 —
Spese	»	3.711.958.877 —
	L.	3.571.428.709.093 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.082.643.175.104 —
	L.	7.654.071.884.197 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.	7.654.093.055.136 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.202.498.744.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.901.817.478 —
Depositi in conto corrente liberi	»		78.276.892.356 —
Conti correnti vincolati	»		784.814.148.093 —
Creditori diversi	»		190.280.743.782 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		276.478.308.166 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		15.471.247.405 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	»		542.414.516 —
Rendite del corrente esercizio	»		3.783.712.952 —
	L.		3.566.048.029.248 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.267.647.152 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.813.032.693 —	5.380.679.845 —
	L.		3.571.428.709.093 —
Depositanti	»		4.082.643.175.104 —
	L.		7.654.071.884.197 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.		7.654.093.055.136 —

(1863)

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, relativo all'anno scolastico 1959-60, per il conferimento di mille borse di studio da L. 100.000 ciascuna, per la celebrazione del X Anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica. (Legge 3 maggio 1956, n. 402).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 402, concernente provvedimenti per la celebrazione del X Anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1957, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno 1959-60 le seguenti borse di studio per alcuni orfani di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione così ripartite:

a) numero quattrocento borse di studio, di L. 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 1° grado: scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole tecniche, scuole professionali femminili e corsi inferiori di istituti di istruzione artistica;

b) numero quottrocento borse di studio, di L. 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 2° grado: ginnasi, licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, scuole di magistero professionale per la donna e corsi superiori di istituti di istruzione artistica;

c) numero duecento borse di studio, di L. 100.000 ciascuna per studenti universitari.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i sopraindicati orfani alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti di cui al precedente art. 1, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati iscritti per l'anno scolastico 1959-60 in una delle scuole o istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato articolo 1, per le borse previste per alunni frequentanti scuole medie di 1° e 2° grado, purchè siano iscritti per la prima volta nella classe frequentata;

b) siano stati iscritti, per l'anno accademico 1959-60, ad una Facoltà o Istituto di istruzione universitaria e, se iscritti al 2° anno o susseguenti, abbiano superato negli anni precedenti al 1959-60 tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi consigliato dalla Facoltà o dall'Istituto, riportando una media complessiva non inferiore a 21/30 per le borse previste per gli studenti universitari;

c) appartengono a famiglia di disagiate condizioni economiche;

d) non siano stati ricoverati gratuitamente in un Collegio nell'anno scolastico a cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice e secondo il modello allegato, firmate dal concorrente se maggiorenne, o dall'esercente la patria potestà sul medesimo se questi è minorenne, dovranno pervenire — complete della documentazione — al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio stralcio assistenza, non oltre il 30 aprile 1961 a pena di nullità:

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti anche essi in carta libera:

1) dichiarazione, rilasciata dal Comitato provinciale orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione, con l'indicazione delle condizioni generali della di lui famiglia,

2) stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso, nel quale siano indicate distintamente le persone che compongono la famiglia del concorrente.

Lo stato di famiglia deve essere vistato, nel retro, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo di domicilio, con le annotazioni dei redditi mobiliari e immobiliari, il loro importo lordo e l'imponibile netto, ivi compresa l'imposta complementare.

Lo stato di famiglia dovrà essere vistato anche dall'Ufficio imposte comunali, che dovrà dichiarare il reddito imponibile agli effetti della imposta di famiglia.

Nel caso in cui il nominativo della madre del concorrente, per qualsiasi motivo, non figuri nello stato di famiglia del concorrente stesso, dovrà essere prodotto anche lo stato di famiglia della madre con tutte le sopraindicate relative annotazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio imposte comunali;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune, o dal preside della scuola o istituto, o dal rettore dell'Università, dal quale risulti se l'orfano sia stato ricoverato gratuitamente in qualche Collegio o casa dello studente nell'anno scolastico 1959-60.

Tale certificato potrà essere sostituito dalla dichiarazione resa e sottoscritta dinanzi a notaio o al segretario comunale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero si riserva di controllare la veridicità di tale dichiarazione e di quella contenuta nella domanda:

4) certificato scolastico contenente le indicazioni di cui alle seguenti lettere:

A) Per gli studenti di scuole medie:

I) certificato attestante i voti riportati nell'anno scolastico 1958-59 nelle singole materie per il conseguimento del titolo di studio valido per la iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1959-60, con l'indicazione della sessione nella quale le votazioni sono state conseguite;

II) certificato attestante che il concorrente è stato iscritto per la prima volta nella classe frequentata nell'anno scolastico 1959-60 con la indicazione dei voti riportati nelle singole materie nello scrutinio del primo trimestre di detto anno 1959-60.

B) Per gli studenti universitari iscritti al I anno:

I) certificato di immatricolazione per l'anno accademico 1959-60;

II) certificato dei voti riportati nelle singole materie negli esami di maturità o di abilitazione dell'anno scolastico 1958-59.

C) Per gli studenti universitari iscritti ad anni susseguenti il primo:

certificato di iscrizione per l'anno accademico 1959-60 nel quale dovrà essere specificato:

a) tutti gli esami di discipline fondamentali e complementari sostenuti anteriormente all'anno accademico 1959-60 con i voti riportati in ciascuna disciplina e la data in cui ciascun esame è stato sostenuto;

b) che lo studente, alla chiusura dell'anno accademico 1958-59, aveva sostenuto tutti gli esami di discipline fondamentali e complementari previsti dal piano di studi consigliato dalla Facoltà.

Art. 4.

Gli aspiranti che siano minorenni e orfani di entrambi i genitori devono presentare anche il certificato del giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere l'eventuale importo della borsa di studio.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso dovrà essere costituita a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale in data 6 marzo 1957.

Art. 6.

Detta Commissione accerterà nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dai precedenti articoli e compilerà, per ognuno dei tre gruppi dei concorrenti anzidetti, la relativa graduatoria secondo criteri attinenti al merito scolastico e allo stato di bisogno.

Ar. 7.

Le borse stabilite per ciascuno dei tre gruppi, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1, che non siano eventualmente assegnate, saranno ripartite tra gli altri gruppi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1961
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 111

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA

Direzione generale affari generali e del personale - Ufficio stralcio assistenza — ROMA

La sottoscritta (1) . . . .
(cognome e nome)
vedova di . . . . . . residente in . . . . . .
(cognome e nome del marito)
(Prov. di . .) via . . . .
n. . chiede che suo figlio . . . . sia ammesso al concorso, relativo all'anno scolastico 1959-60, per il conferimento di mille borse di studio da L. 100.000 ciascuna, istituite con la legge 3 maggio 1956, n. 402.

Dichiara all'uopo quanto segue:

a) il concorrente nell'anno scolastico 1959-60, non ha vinto altra borsa di studio (oppure ha vinto altra borsa di studio dell'importo di L. . . . . concessa da . . . .;

b) il concorrente, in detto anno scolastico, non è stato impiegato pubblico o privato (oppure è stato impiegato presso . . con la retribuzione mensile di L. . . .);

c) la sottoscritta, madre del concorrente, non è passata a seconde nozze (oppure è passata a seconde nozze con il sig. . . . . il quale esercita la professione di . . . . con guadagno mensile di L. . . .);

d) il concorrente convive con la sottoscritta madre (oppure non vi convive perchè . . . .);

e) la sottoscritta, madre del concorrente, non ha alcuna attività retribuita (oppure ha attività presso . . . . con la retribuzione mensile di L. . . . .);

f) l'importo mensile della pensione di guerra che in atto viene percepita è di L. . . . .

Allega i seguenti documenti, quali prescritti dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso:

1) dichiarazione del Comitato provinciale orfani di guerra;
2) stato di famiglia;
3) certificato del sindaco o del preside, o dichiarazione;
4) certificato scolastico 1958-59;
5) certificato scolastico 1959-60;
6) certificato del giudice tutelare (ove sia necessario).

Data . .

Firma . . . .

Indirizzo . . . .

(1) La domanda dovrà essere modificata a seconda che si tratti di orfano maggiorenne, di figlio di grande invalido di guerra, di orfano soggetto a tutela.

(1762)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione medica e di quella esaminatrice del concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 30 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio permanente comune presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio permanente comune presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1960, è costituita a norma dell'art. 6 del decreto medesimo come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesino dott. Eros, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 è costituita, a norma dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 novembre 1960, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Girlanda cav. Mario, capo tecnico principale.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1961
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 82

(1779)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale navale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6042.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6042, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1960, registro n. 40 bilancio Trasporti, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ufficiale navale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 74 P.2.1.1.Conc., in data 19 novembre 1960 e n. 108/P.2.1.1.Conc., in data 10 febbraio 1961, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Cali dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Roma, addì 13 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(1835)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6043.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1960, n. 6043, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1960, registro n. 40 bilancio Trasporti, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a sei posti di ufficiale macchinista in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 75 P.2.1.1.Conc., in data 19 novembre 1960 e n. 109/P.2.1.1.Conc., in data 10 febbraio 1961, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Calì dott. Elio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Roma, addì 13 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(1836)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquanta posti di alunno di segreteria indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a duecentocinquanta posti di alunno di segreteria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 30 agosto 1960, avranno luogo a Roma nei giorni 23 e 24 aprile 1961, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 22 aprile 1961 al Palazzo dei Congressi dell'E.U.R., per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(1829)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di alunno di ragioneria indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di alunno di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 30 agosto 1960, avranno luogo in Roma nei giorni 27 e 28 aprile 1961, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 26 aprile 1961 al Palazzo dei Congressi dell'E.U.R., per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(1830)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso la Scuola parificata «Ivo Oliveti», via Alessandro Farnese n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(1831)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Dopolavoro aeronautica, via Piero Gobetti n. 6, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(1832)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore per le C. A. in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le C.A. nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Dopolavoro aeronautica, via Piero Gobetti, 6, nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(1833)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Dopolavoro aeronautica, via Piero Gobetti, 6, nei giorni 29, 30 e 31 maggio 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(1834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 17188/3 San. in data 13 aprile 1959, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1958;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso costituita con proprio decreto in data 14 marzo 1960, n. 1629;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premesse:

1. Fasola Eugenio	punti	61,711
2. Bolognini Luigi	»	60,421
3. Bazzi Giuseppe	»	59,141
4. Rossini Giusto	»	57,565
5. Santini Mario	»	57,294
6. Persicalli Manfredo	»	57,140
7. Maurelli Aldo	»	56,474
8. Cavallini Giacomo	»	56,132
9. Frigerio Giuseppe	»	55,960
10. Bassi Achille	»	55,725
11. Uberti Filippo	»	55,476
12. Pascoli Raffaele	»	55,384
13. Ferlini Sergio	»	55,358
14. Micconi Vincenzo	»	55,316
15. Agliardi Manlio	»	54,507
16. Arcellaschi Aldo	»	54,340
17. Gesuato Martino	»	54,140
18. Cella Sergio	»	54,114
19. Papa Santino	»	54,003
20. Vercelloni Giulio	»	53,594
21. Rossini Brunone	»	53,556
22. Lain Vinicio	»	53,530
23. Franci Aroldo	»	53,490
24. Schiuma Federico	»	53,447
25. Cavallini Giulio	»	53,205
26. Bragatto Carlo	»	52,954
27. Pittorelli Giancarlo	»	52,950
28. Molà Onorato	»	52,781
29. Bonelli Luigi, invalido di guerra	»	52,503
30. Raineri Alfredo	»	52,363
31. Zanini Lamberto	»	51,910
32. Leonarduzzi Della Chiave Mario	»	51,709
33. Tettamanzi Faliero	»	51,685
34. Santelli Virginio	»	51,593
35. Guastella Giuseppe	»	51,589
36. Frigerio Anacleto	»	51,332
37. Ceresa Ferruccio	»	51,309
38. Bado Luigi	»	51,030
39. Salvi Giulio	»	50,636
40. Bottoli Eufemio, invalido di guerra	»	50,554
41. Dapelo Achille	»	50,527
42. Canetta Francesco	»	50,412
43. Pollini Antonio	»	50,410
44. Gilardi Franco	»	50,230
45. Valli Giovanni	»	50,227
46. Bonazzola Giuseppe Ennio	»	50,085
47. Cerati Aldo	»	50,065
48. Aureggi Dario	»	50 —
49. Alloisio Francesco	»	49,969
50. Savini Gianni Luigi	»	49,927
51. Pozzi Renzo, invalido di guerra	»	49,740
52. Ripamonti Antonio	»	49,629
53. Galfetti Franco	»	49,545
54. Biffi Domenico Umberto	»	49,361
55. Pacia Antonello	»	49,260
56. Santangelo Gesualdo	punti	49,203
57. Galdi Giancarlo	»	49,007
58. Saurgnani Evenzio	»	48,963
59. Barbieri Carlo	»	48,772
60. Giardini Innocenzo	»	48,678
61. Caproni Mario	»	48,527
62. Pinotti Francesco, invalido di guerra	»	48,487
63. Butti Gabriele	»	48,390
64. Nai Giacomo	»	48,363
65. Principi Geremia	»	48,272
66. Imperiale Salvatore Giuseppe	»	48,107
67. Vellata Sergio	»	48,090
68. Stella Enrico Lucio	»	48,027
69. Sardini Sandrino	»	47,989
70. Carraturo Vincenzo	»	47,918
71. Cattaneo Giulio	»	47,705
72. Chiusano Giacomo	»	47,636
73. Venosa Francesco	»	47,562
74. Addivinola Antonio	»	47,500
75. Venuti Vittorio	»	47,467
76. Comini Giovanni	»	47,409
77. Benozzi Lino	»	47,047
78. Buzzoni Lucio	»	47,000
79. Amosso Enrico	»	46,783
80. Guardamagna Luigi	»	46,636
81. Dotti Alberto	»	46,609
82. Monti Luigi	»	46,501
83. Parabiaghi Attilio	»	46,483
84. Ferrari Battista	»	46,389
85. Bonani Giuliano	»	46,267
86. Giovannelli Aldo	»	46,161
87. Cianficconi Sandro Rosario	»	46,142
88. Cornale Giorgio	»	46,136
89. Bonasia Alberto	»	45,872
90. Gemelli Albertino	»	45,127
91. Tinelli Luigi	»	44,430
92. Bergamaschi Corrado	»	43,965
93. Fini Dino	»	43,905
94. Ranzanici Gian Aurelio	»	43,894
95. Marangon Tarcisio	»	43,854
96. Morini Giovanni	»	43,847
97. Fiorentini Mario	»	43,820
98. Guido Antonio	»	43,770
99. Mazzetti Franco	»	43,500
100. Mussano Ugo	»	43,090
101. Jemmi Artemisio	»	42,687
102. Luccisano Nicola	»	42,407
103. Simoni Alessandro	»	42,052
104. Solimeno Gennaro	»	42,000
105. Scattolini Benito Franco	»	41,163
106. Lissandrini Gilberto	»	41,136
107. Vallese Pietro	»	40,901
108. Spagnolli Edmondo	»	40,545
109. Masotto Gianbattista	»	39,467
110. Manfrin Lanfranco	»	37,850
111. Lavazza Luciano	»	37,500

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 9 marzo 1961

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1604 in data 9 marzo 1961, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto prefettizio numero 17188/3ª San. in data 13 aprile 1959 per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1958;

Viste le domande presentate dai candidati circa la indicazione della sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 ed il regolamento decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, nu-

mero 1176 circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonelli Luigi, invalido di guerra: Como, 1ª condotta;
2) Bottoli Eufemio, invalido di guerra: Lecco, 4ª condotta;
3) Fasola Eugenio: consorzio Como - San Fermo della Battaglia;
4) Bolognini Luigi: consorzio Olgiate Molgora - Calco;
5) Bazzi Giuseppe: Turate;
6) Rossini Giusto: consorzio Appiano Gentile - Veniano Bulgarograsso;
7) Santini Mario: consorzio Rovagnate - Santa Maria Hoè - Perego;
8) Persicalli Manfredo: Mozzate;
9) Maurelli Aldo: consorzio Pianello Lario - Musso - Cremia;
10) Frigerio Giuseppe: consorzio Castiglione Int. - Casasco Int. - Cerano Int. - Dizzasco;
11) Bassi Achille, consorzio Faggeto Lario - Pognana.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 9 marzo 1961

Il medico provinciale: CAROLA

(1799)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1361 del 21 aprile 1960, col quale veniva bandito il concorso per la copertura delle condotte mediche ed ostetriche, vacanti al 30 novembre 1959 nei Comuni della provincia di Livorno;
Visto il decreto successivo n. 2810 del 25 luglio 1960, col quale veniva prorogato il termine per la presentazione dei documenti e veniva integrato l'elenco dei documenti da presentare;
Rilevata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso per le condotte ostetriche;
Viste le designazioni dei Comuni interessati, dell'Ordine dei medici della provincia e della prefettura di Livorno;
Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 854, l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale su riportato;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche di Porto Azzurro e di San Vincenzo è così costituita:

Presidente:
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Simola dott. Dino, medico provinciale;
Pardini prof. Icilio, docente di clinica ostetrica;
Cervellati prof. Livio, docente di clinica ostetrica;
Ottaviani Leontina, ostetrica condotta.

Segretario:
Basso dott. Antonio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali di Livorno, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Livorno, addì 11 marzo 1961

Il medico provinciale: SIMOLA

(1839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 622 dell'11 gennaio 1961, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
D'Agostino dott. prof. Lorenzo, libero docente in patologia medica;
Lattanzio dott. prof. Ruggiero, libero docente in clinica chirurgica;
Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il direttore di sezione Ressa dott. Donato, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 18 marzo 1961

Il medico provinciale: CARONNA

(1837)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.